

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1036)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1977
(V. Stampato n. 1404)*

**d'iniziativa dei deputati MARZOTTO CAOTORTA, LA ROCCA,
PICCINELLI, LUSSIGNOLI, BOCCHI Fausto e SARTI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 dicembre 1977*

**Tabelle nazionali delle qualifiche del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

La presente legge si applica al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, soggetto alla disciplina del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni.

Al predetto personale possono essere assegnate soltanto qualifiche previste dalle allegare tabelle, secondo le note esplicative ed i criteri stabiliti dalle stesse.

Art. 2.

(Abrogazione di norme)

Sono abrogate le norme di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modifiche ed integrazioni.

Tali norme sono integralmente sostituite da quelle contenute nella presente legge e

nelle allegate tabelle delle qualifiche e relative note esplicative.

Le norme regolamentari e le clausole contrattuali in contrasto con la presente legge sono nulle di diritto.

Art. 3.

(Inquadramento unico del personale)

Il personale, di cui all'articolo 1, è inquadrato in una classificazione unica nell'ambito di ciascuna tabella.

Art. 4.

(Tipi di aziende)

Agli effetti dell'assegnazione delle qualifiche, le aziende si distinguono in tipi diversi.

Per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotranvie urbane ed extraurbane, servizi di navigazione interna lagunare, la distinzione in tipi avviene nel modo seguente:

aziende di tipo *A*, aventi più di 800 agenti;

aziende di tipo *B*, aventi da 101 a non più di 800 agenti;

aziende di tipo *C*, aventi non più di 100 agenti.

Per le aziende esercenti servizi di navigazione interna lacuale la distinzione in tipi avviene nel modo seguente:

aziende di tipo *A*, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 8.000;

aziende di tipo *B*, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 1.000;

aziende di tipo *C*, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva fino a tonnellate 1.000.

Non si distinguono in tipi le aziende esercenti funicolari aeree e terrestri e quelle esercenti funivie portuali.

Alla distinzione delle aziende nei tipi di cui al secondo comma si provvede previa

determinazione da parte dell'autorità competente regionale o ministeriale, sentita la azienda, del quantitativo del personale necessario per l'esercizio, in base alle necessità del normale servizio, mentre alla distinzione delle aziende nei tipi di cui al terzo comma si provvede considerando il tonnellaggio del naviglio alla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, al 1° gennaio di ciascun anno.

Le aziende provvedono a indicare la propria classificazione in uno dei tipi di cui al presente articolo, in conformità dei criteri nel medesimo articolo indicati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Di tale classificazione l'azienda, entro i successivi 15 giorni, dà comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale che, entro 30 giorni, potrà presentare le proprie eventuali contestazioni scritte.

Trascorso tale termine ed in mancanza di contestazioni, la classificazione diviene definitiva.

In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi 60 giorni, l'azienda provvederà a darne comunicazione all'autorità competente regionale o ministeriale, che stabilirà la classificazione sentita l'azienda e la rappresentanza sindacale aziendale.

Art. 5.

(Livelli massimi adottabili)

I livelli di inquadramento massimi adottabili sono i seguenti:

a) per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotranvie urbane ed extraurbane, servizi di navigazione interna lagunare e lacuale:

livello 1 per le aziende di tipo A;

livello 2 per le aziende di tipo B;

livello 3 per le aziende di tipo C;

b) per le aziende esercenti funicolari terrestri ed aeree:

livello 3;

c) per le aziende esercenti funivie portuali:

livello 2.

Le qualifiche degli altri livelli che dalle allegate tabelle siano riservate ad un determinato tipo di azienda (A o B o C) possono essere adottate solo nelle aziende del tipo per il quale siano previste tali qualifiche.

Art. 6.

(Formazione della tabella aziendale delle qualifiche)

L'azienda provvede alla formazione della propria tabella delle qualifiche adottando esclusivamente quelle previste dalla tabella nazionale, in conformità al tipo di cui al precedente articolo 4, con riferimento alle qualifiche in atto nell'azienda stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro 60 giorni dalla data di assegnazione al tipo di cui al precedente articolo 4, l'azienda comunica alla rappresentanza sindacale aziendale la propria tabella delle qualifiche. Entro i successivi 30 giorni la rappresentanza sindacale aziendale potrà presentare le proprie eventuali osservazioni scritte.

Trascorso tale termine ed in mancanza di osservazioni, la tabella diviene definitiva.

In caso di contestazioni, le parti deferiranno le questioni controverse alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

Art. 7.

(Attribuzioni delle qualifiche)

Ogni azienda, entro 30 giorni dalla data in cui la tabella nazionale è divenuta definitiva per il proprio personale, comunica al personale stesso la qualifica a ciascuno attribuita.

Entro i successivi 30 giorni, l'azienda pubblica mediante ordine di servizio la tabella delle qualifiche attribuite a tutto il personale dall'azienda stessa.

Resta salva la facoltà degli interessati di adire la magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Art. 8.

(Mansioni)

Le qualifiche attribuite al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite a norma della legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modifiche e integrazioni.

Le qualifiche attribuite al personale delle aziende esercenti servizi di navigazione interna lagunare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite in applicazione delle intese raggiunte tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle aziende il 19 novembre 1957 presso il Ministero dei trasporti.

Al momento dell'assunzione e comunque in caso di mutamento di qualifica le aziende comunicano al personale, oltre al livello di inquadramento, le principali mansioni riferite alla qualifica assegnata.

Art. 9.

(Principi per la formazione dei regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni)

Fermo restando quanto disposto dalle note esplicative alle tabelle di inquadramento, i regolamenti aziendali per gli avanzamenti e le promozioni, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno successivamente stabiliti, previsti dall'articolo 15 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, devono uniformarsi ai seguenti principi e criteri generali:

anzianità congiunta al non demerito;

merito comparativo congiunto all'anzianità;

concorso o prova selettiva e/o attitudinale.

In ogni caso, le promozioni e gli avanzamenti verranno effettuati nei limiti del

quantitativo di personale determinato in organico per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche dall'ente competente ai sensi del quinto comma dell'articolo 4.

Si procederà esclusivamente mediante concorso o prova selettiva e/o attitudinale per l'accesso a qualifica di livello superiore o di pari livello che comporti un mutamento sostanziale di mansioni o un cambiamento del settore di inquadramento, nonchè in tutti i casi nei quali il concorso o la prova selettiva e/o attitudinale siano stabiliti nelle note esplicative di cui alle allegate tabelle e comunque, anche in sede di prima applicazione, per l'accesso al livello 3 e, per le aziende di tipo A, per l'accesso anche al livello 2.

Parimenti dovranno essere effettuati concorsi o prove selettive e/o attitudinali per l'accesso a qualifiche di pari livello o di livello superiore che comportino per il personale viaggiante mansioni di graduato e per il personale operaio compiti e responsabilità di comando di uomini.

Art. 10.

(Assorbimenti)

I miglioramenti economici, derivanti dalle allegate tabelle delle qualifiche, assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti aziendali eccedenti le retribuzioni minime conglobate, riferiti ai valori delle singole qualifiche previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti nell'attribuzione di retribuzioni corrispondenti a classi superiori rispetto al livello di qualifica rivestita, ivi comprese le differenze di retribuzione anche in quota, i compensi e le indennità di qualifica assegnate in riconoscimento di un superiore livello, nonchè tutti gli assegni *ad personam* con qualsiasi modalità attribuiti aziendalmente in sede di applicazione della citata legge n. 858.

Le eventuali eccedenze, risultanti dopo aver operato tali assorbimenti, sono mantenute *ad personam*.

Art. 11.

(Attribuzione delle competenze accessorie)

Ai fini dell'attribuzione delle competenze accessorie espresse in misura percentuale sono adottati i seguenti criteri:

a) qualora competenze accessorie siano attribuite in entità percentuale uguale per tutti gli agenti o per gli agenti appartenenti ad una stessa carriera, le percentuali restano immutate;

b) qualora competenze accessorie siano attribuite in entità percentuale differenziata, alla nuova qualifica risultante dalla unificazione di più qualifiche previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modifiche ed integrazioni, è attribuita la percentuale minima tra quelle previste per le qualifiche unificate appartenenti ad una stessa carriera;

c) qualora una qualifica già prevista dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, venga inquadrata in un livello che, nel ruolo di appartenenza, non contempli qualifiche cui siano attribuite competenze accessorie percentualizzate, viene assegnata l'entità percentuale risultante dal rapporto tra il valore della competenza accessoria già attribuita e la retribuzione minima conglobata prevista per il nuovo livello;

d) qualora competenze accessorie siano riconosciute a tutto o a parte del personale in entità percentuale riferita alla retribuzione corrispondente ad una qualifica o classe prevista dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, viene assegnata l'entità percentuale risultante dal rapporto tra il valore della competenza accessoria già attribuita e la retribuzione minima conglobata prevista per la stessa qualifica nel nuovo livello di inquadramento.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1978.

**TABELLA DELLE QUALIFICHE
DEL PERSONALE DELLE AUTOFERROTRANVIE**

Abbreviazioni:

U	=	Servizi autofilotranviari
F	=	Servizi ferroviari
A	=	Aziende aventi più di 800 agenti
B	=	Aziende aventi da 101 a non più di 800 agenti
C	=	Aziende aventi non più di 100 agenti
C.E.C.	=	Centri elettrocontabili
T.V.	=	Trazione a vapore
T.E.	=	Trazione elettrica
T.S.	=	Trazione a scoppio (diesel)
I.E.S.	=	Impianti e segnalamento
L.A.	=	Linea aerea

LIVELLO 10°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Guardiano giorno e notte	GUARDIANO
Custode	
Guarda sala	
Guarda merci	
Usciere di 2 ^a classe	COMMESSO
Usciere (F)	
Inserviente	
Fattorino d'ufficio	
Guardia titolare di fermata	GUARDIA TITOLARE DI FERMATA
Cantoniere (1)	CANTONIERE (1)
Manovale addetto qualsiasi servizio	MANOVALE
Manovale	
Pulitore	
Untore	
Raschino	
Deviatore (U)	
Accenditore	
(1) Agente con anzianità sino ad un anno nella qualifica.	(1) Agente con anzianità sino ad un anno nella qualifica.

Nota:

Le qualifiche di « guardabarriera » e « guardia di fermata (donna) », di cui al livello 11-sub dell'allegato A) alla legge n. 858 del 1954, restano confermate come extra tabelle.

LIVELLO 9°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Dattilografo 2 ^a classe	DATTILOGRAFO
Dattilografo	
Dattilografo scelto	
Telefonista (2)	CENTRALINISTA TELEFONICO (2)
Portiere	PORTIERE
Usciere (U)	USCIERE
Usciere capo (F)	
Bigliettaio	BIGLIETTAIO
Bigliettaio scelto (3)	
Conduttore principale tranvia	
Conduttore (4)	CONDUTTORE-FRENATORE (4)
Frenatore (4)	
Fuochista viaggiante (5)	FUOCHISTA VIAGGIANTE (5)
Fuochista di notte	
(1-bis) Agente con anzianità di oltre 1 anno nella qualifica. (2) Agente addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne. (3) All'agente in servizio viene assegnato <i>ad personam</i> il livello 8, sino ad esaurimento. (4) Agente con anzianità sino a 3 anni nella qualifica. (5) Qualifica comune anche a T.S. e T.E.	
(2) Agente addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne. (4) Agente con anzianità sino a 3 anni nella qualifica. (5) Qualifica comune anche a T.S. e T.E.	

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Alunno di stazione	IMPIEGATO DI STAZIONE (6)
Capo fermata 3 ^a classe	ADDETTO FERMATA
Manovratore	MANOVRATORE-DEVIATORE (7)
Manovratore scelto	
Deviatore	
Deviatore scelto	
Manovale addetto prevalentemente alle manovre e scambi	
Armatore binari	CANTONIERE ARMATORE
Cantoniere (1-bis)	
Cantoniere scelto	
Capo cantoniere (8)	
Manovale specializzato	OPERAIO COMUNE
Operaio 3 ^a classe (9)	
Operaio 3 ^a classe I.E.S. e L.A. (9)	
Operaio fabbricati	
Operaio scelto fabbricati	
Tirafili L.A. e di contatto	
Capo squadra manovali	CAPO SQUADRA MANOVALI
Sorvegliante pulitori	
(8) Agente senza comando di uomini.	
(9) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se assunti con capolavoro o, se provenienti da qualifica inferiore, abbiano superato capolavoro o adeguata prova professionale. In caso contrario sarà loro data possibilità di essere sottoposti a capolavoro o adeguata prova professionale entro un anno dalla data di entrata in vigore delle tabelle e ai fini dell'inquadramento al livello 8.	(6) Dopo 6 mesi nella qualifica sarà sottoposto a esame di abilitazione al movimento e/o gestioni. Se idoneo sarà promosso sottocapo.
	(7) Può svolgere anche mansioni diverse negli impianti con limitato impegno di manovre e scambi.

LIVELLO 8°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Alunno d'ordine Stenodattilografo Segretario 3^a classe (10) Disegnatore 2^a classe (10) Assistente tecnico 3^a classe (10) Usciere capo (U) Telefonista (2-bis) Capotreno tranvia Collettore incassi Conduttore (11) Frenatore (11) Fuochista autorizzato (12)	IMPIEGATO COMUNE CAPOUSCIERI (A/B) ADDETTO A PERF. E VERIFICA C.E.C. CENTRALINISTA TELEFONICO (2) CAPOTRENO TRANVIA COLLETTORE INCASSI CONDUTTORE-FRENATORE (11) FUOCHISTA AUTORIZZATO (12)
(2-bis) Agente addetto normalmente al centralino telefonico con oltre 5 linee esterne. (10) Agente sprovvisto di diploma o che non abbia superato prova specifica. (11) Agente con anzianità di oltre 3 anni nella qualifica. (12) Agente inquadrato al livello 6 assumendo la qualifica di macchinista ferrovia dopo il conseguimento della relativa abilitazione da almeno tre anni e lo svolgimento prevalente di mansioni di macchinista per due anni consecutivi nell'ultimo triennio. Qualifica comune anche a T.S. e T.E.	(2) Viene inquadrato al livello 9 se addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne ed al livello 8 se addetto al centralino con oltre 5 linee esterne. (11) Agente con anzianità di oltre 3 anni nella qualifica. (12) Agente inquadrato al livello 6 assumendo la qualifica di macchinista ferrovia dopo il conseguimento della relativa abilitazione da almeno tre anni e lo svolgimento prevalente di mansioni di macchinista per due anni consecutivi nell'ultimo triennio. Qualifica comune anche a T.S. e T.E.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo fermata 2 ^a classe Capo fermata 1 ^a classe	ADDETTO FERMATA DI 1 ^a (A/B)
Sotto capo (stazioni e gestioni)	SOTTO CAPO (STAZIONI E GESTIONI)
Verificatore	VERIFICATORE
Autista non di linea Manovratore di deposito e rimessa	CONDUCENTE
Capo squadra cantonieri Capo cantoniere (13)	CAPO SQUADRA CANTONIERI
Operaio 3 ^a classe (14) Operaio 3 ^a classe I.E.S. e L.A. (14) Operaio 2 ^a classe Operaio 2 ^a classe I.E.S. e L.A. Operaio 1 ^a classe Operaio 1 ^a classe I.E.S. e L.A. Armatore scelto addetto agli scambi (U)	OPERAIO QUALIFICATO
	CAPO MANOVRATORE (A/B)
	AGENTE DI STAZIONE DI METROPOLITANA (15)
	OPERATORE SCAMBI DI CABINA (A/B)
(13) Agente con comando di uomini. (14) Agente assunto con capolavoro, ovvero, se proveniente da qualifiche inferiori, abbia superato capolavoro.	(15) Se svolge anche compiti di intervento relativi all'esercizio del movimento dei passeggeri nell'ambito delle stazioni.

LIVELLO 7°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario 3ª classe (16)	SEGRETARIO
Disegnatore 2ª classe (16)	
Assistente tecnico 3ª classe (16)	
Segretario 2ª classe	
Disegnatore	
Assistente tecnico 2ª classe	
Contabile cassiere 2ª classe	
Esattore	ESATTORE
	CAPO SALA PERF. E VERIF. C.E.C.
	OPERATORE C.E.C.
Autista di linea	CONDUCENTE DI LINEA
Guidatore tranviario	
Guidatore di tranvia	
Guidatore scelto o filoviario	
Primo guidatore di tranvie	
Macchinista di tranvie	
Primo macchinista di tranvie	
Capotreno ferrovia	CAPOTRENO
Primo capotreno	
_____	_____
(16) Agente in possesso di diploma di scuola media superiore o che abbia superato prova specifica	

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capolinea	VERIFIC. TITOLI VIAGGIO (17) CAPOLINEA
Capo verificatori	CAPO VERIFICATORI (A)
Capo stazione di 3 ^a classe	CAPO STAZIONE
Gestore di 3 ^a classe	GESTORE (A/B)
Operaio di 1 ^a classe scelto	OPERAIO SPECIALIZZATO
Operaio provetto (18)	
Capo operaio 2 ^a classe (19)	
Capo squadra operai (19)	
Capo squadra operai I.E.S. e L.A. (19)	
	(17) Addetto esclusivamente al controllo dei titoli di viaggio, con il compito anche di far rispettare le norme che disciplinano il comportamento dei viaggiatori, sulle linee automobilistiche e filoviarie urbane ed extraurbane e su quelle tramviarie urbane nelle aziende che adottano prevalentemente il sistema ad agente unico.
(18) Agente promosso per anzianità.	
(19) Agente senza comando di uomini o se promosso per anzianità.	

LIVELLO 6°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Macchinista Ferrovie T.V., T.E., T.S. Primo Macchinista Ferrovie T.V., T.E., T.S.	MACCHINISTA FERROVIE
Macchinista di tranvie (20) Primo macchinista di tranvie (20)	MACCHINISTA TRANVIE (20)
Controllore Controllore viaggiante Controllore viaggiante di tranvie	CONTROLLORE MOVIM. E TRAFF. (21)
Operaio provetto (F/U - A/B) (22)	OPERAIO TECNICO (23)
Capo squadra operai (22-bis) Capo squadra operai I.E.S. e L.A. (F - A/B) (22-bis) Capo operaio 2 ^a classe (22-bis)	CAPO OPERAI
Sorvegliante I.E.S. e L.A. (F - A/B)	SORVEGLIANTE I.E.S. E L.A.
Sorvegliante manutenzione 1 ^a classe (F - A/B) Sorvegliante manutenzione 2 ^a classe	SORVEGLIANTE MANUTENZIONE
(20) Agente in servizio su linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario, con sistema di esercizio a dirigenza unica. (22) Agente promosso previo superamento di prova di esame tecnico-professionale ovvero per merito comparativo ovvero per sentenza definitiva. (22-bis) Agente con comando di uomini o promosso previo superamento di prova di esame tecnico professionale ovvero per sentenza definitiva.	(20) Se opera su linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario, con sistema di esercizio a dirigenza unica. (21) Svolge anche mansioni di controlleria in vettura, ivi compresa la verifica dei titoli di viaggio. (23) Previo superamento di prova di esame tecnico-professionale.

LIVELLO 5°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario 1ª classe	ASSISTENTE
Assistente tecnico 1ª classe (F - A/B)	
Cassiere di 2ª classe (A/B)	
Contabile cassiere di 1ª classe (U/C)	
Disegnatore scelto (U)	
	OPERATORE DI 1ª C.E.C.
Controllore viagg. di ferrovie (F - A/B)	CONTROLLORE VIAGG. FERR. (A/B)
Capo stazione 2ª classe (F - A/B)	CAPO STAZIONE DI 2ª (A/B)
Gestore 2ª classe (F - A/B)	GESTORE DI 2ª (A/B)
Capo movimento e gestione (F - C)	CAPO MOVIMENTO E GESTIONE (C)
Capo personale viaggiante (F - B)	CAPO PERSONALE VIAGGIANTE (A/B)
Capo movimento 3ª classe (U)	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO
Capo controllore (U)	
Capo tecnico 2ª classe (F - A/B)	CAPO TECNICO (A/B)
Capo operaio 1ª classe (U)	
Capo deposito e officina (F/U - C)	CAPO DEPOSITO E OFFICINA (C)
Capo deposito 2ª classe (F - A/B)	CAPO DEPOSITO
Capo deposito 3ª classe (U)	

LIVELLO 4°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario principale Assistente tecnico principale (F - A/B) Cassiere di 1ª classe (A/B) (27) Disegnatore principale (U - A)	ASSISTENTE 1ª PROGRAMMATORE C.E.C.
Capo stazione 1ª classe (F - A/B)	CAPO STAZIONE 1ª (A - B)
Gestore 1ª classe (F - A/B)	GESTORE 1ª (A/B)
Ispettore al movimento (U - B) Vice-Ispettore al movimento (U - A) Capo movimento di 2ª classe (U - A/B) Ispettore e Capo movimento (U - C)	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO 1ª
Capo del personale viaggiante (F - A)	CAPO PERSONALE VIAGGIANTE 1ª (A) (24)
Capo tecnico 1ª classe (F - A/B) Capo tecnico 2ª classe (U - A/B) Capo tecnico e deposito di 1ª classe (U - B)	CAPO TECNICO 1ª (A/B)
Capo deposito 1ª classe (F - A/B) Capo deposito 2ª classe (U - A/B)	CAPO DEPOSITO 1ª (A/B)
(27) Agente dopo 3 anni di permanenza nella qualifica ha diritto a concorrere per il passaggio a primo funzionario per posti disponibili.	(24) Nelle aziende con oltre 800 agenti.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO 3°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo ufficio Capo ufficio principale (25-bis) Cassiere principale (A)	CAPO UFFICIO
	PROGRAMMATORE SUPERIORE
Vice-Ispettore (F - A/B) (26)	PRIMO FUNZIONARIO (A/B) (26)
Segretario capo (U - A/B) Assistente tecnico (U - A)	PRIMO FUNZIONARIO (A/B)
Capo stazione principale (F - A/B)	CAPO STAZIONE PRINCIPALE (A/B)
Ispettore al movimento (U - A) Capo movimento di 1ª classe (U - A) Ispettore e capo movimento (U - B)	CAPO MOV. E TRAFF. PRINCIPALE (A/B)
Capo tecnico di 1ª classe (U - A)	CAPO TECNICO PRINCIPALE (A)
Capo deposito principale (F - A) Capo deposito di 1ª classe (U - A)	CAPO DEPOSITO PRINCIPALE (A)
(25-bis) Agente promosso per anzianità, conserva le mansioni in atto. (26) Agente già preposto ad un ufficio è inquadrato capo ufficio. Agente che svolge mansioni di importanza pari a quella di capo ufficio è inquadrato primo funzionario. Nelle aziende ferroviarie, agente già preposto ad un ufficio assume la qualifica di capo ufficio, per cambio di qualifica.	(26) Agente già preposto ad un ufficio è inquadrato capo ufficio. Agente che svolge mansioni di importanza pari a quella di capo ufficio è inquadrato primo funzionario. Nelle aziende ferroviarie, agente già preposto ad un ufficio assume la qualifica di capo ufficio, per cambio di qualifica.

Nota:

All'atto dell'inquadramento, ai fini delle nuove tabelle, per i livelli 1-2-3 si procederà in base agli organici vigenti a detta data, riferiti agli ex gradi 1-2-3-4 delle tabelle allegate alla legge n. 858 del 1954.

LIVELLO 2°

Capo ufficio principale (U) (25)

Ispettore principale (F - A)

Ispettore principale di movimento (U - A)

Capo servizio (F - B)

Ispettore (F - A/B)

Capo ripartizione (U - A)

Vice capo servizio (U - A)

Capo servizio (U - B)

Tesoriere-Cassiere Capo (U - A)

Capo tecnico principale (U)

FUNZIONARIO PRINCIPALE

(25) Agente promosso previo superamento di prova selettiva, ovvero per merito comparativo: conserva le mansioni in atto.

Nota:

All'atto dell'inquadramento, ai fini delle nuove tabelle, per i livelli 1-2-3 si procederà in base agli organici vigenti a detta data, riferiti agli ex gradi 1-2-3-4 delle tabelle allegate alla legge n. 858 del 1954.

LIVELLO 1°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Ispettore superiore (F - A) Capo servizio aggiunto (F - A) Capo ripartizione principale (U - A) Capo servizio (U - A)	FUNZIONARIO SUPERIORE

Nota:

All'atto dell'inquadramento, ai fini delle nuove tabelle, per i livelli 1-2-3 si procederà in base agli organici vigenti a detta data, riferiti agli ex gradi 1-2-3-4 delle tabelle allegate alla legge n. 858 del 1954.

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (LAGUNARE)**

NOTE

a) Per le qualifiche generiche d'ufficio, cantiere, ecc., nonché per le qualifiche di « Verificatore titoli viaggio » e « Collettore » nelle aziende che adottano il sistema di automazione della vendita biglietti, si fa riferimento alla tabella degli autofiloferrotranvieri per le ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario.

b) Ai fini di una adeguata collocazione della qualifica di Aiuto Motorista al livello 8, le aziende e le organizzazioni sindacali dei lavoratori promuoveranno opportuni incontri con le Autorità marittime competenti onde realizzare la revisione delle tabelle di armamento anche in relazione alla riorganizzazione dei depositi e dei servizi di assistenza a terra.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO 10°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Allievo marinaio	ALLIEVO MARINAIO (1)

(1) Dopo 18 mesi passa al livello 9° con la qualifica di Marinaio subordinatamente a vacanza di posto nel relativo organico; diversamente passa al livello 9° con la qualifica di Addetto ai pontili senza mutamento di mansioni.

Nota:

È soppressa la qualifica di « Apprendista di macchina ».

LIVELLO 9°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Bigliettaio scelto di bordo o di pontone (2) Bigliettaio di bordo o di pontone Marinaio di 2ª classe	MARINAIO (3)
Pontoniere di 1ª classe Pontoniere di 2ª classe	ADDETTO AI PONTILI (4)

(2) Sono assegnati « ad personam » al livello 8, fino ad esaurimento, quelli in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente tabella.

(3) Il Marinaio presta servizio esclusivamente a bordo delle navi.

(4) L'Addetto ai pontili assume la qualifica di Marinaio subordinatamente a vacanza di posti nel relativo organico.

Nota:

Sono sopprese le qualifiche di « Fuochista di 1ª classe », « Tanchista » « Bigliettaio marinaio » (ex classe 9) e « Fuochista di 2ª classe ».

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO 8°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Assistente di Agenzia	ASSISTENTE DI AGENZIA (5)
	BIGLIETTAIO MARINAIO (6)
Aiuto motorista	AIUTO MOTORISTA
Marinaio di 1 ^a classe	MARINAIO DI 1 ^a CLASSE (7)

(5) Il Bigliettaio Marinaio assume la qualifica di Assistente di Agenzia subordinatamente a vacanza di posti nel relativo organico.

(6) Il Marinaio passa al livello 8 con la qualifica di Bigliettaio Marinaio in ragione dei posti di Marinaio aboliti per l'applicazione dell'automazione, ovvero al compimento di 7 anni di anzianità nella qualifica di Marinaio (ivi compresa la pregressa anzianità nella qualifica di Bigliettaio di bordo o di pontone) e ciò fino al 31 dicembre 1979. Dopo tale data (sempre considerata l'anzianità pregressa) il passaggio avverrà dopo 4 anni.

(7) Con anzianità di 4 anni nella nuova qualifica tabellare di Marinaio.

LIVELLO 7°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Applicato di agenzia	APPLICATO DI AGENZIA (8)
Timoniere marinaio	TIMONIERE MARINAIO
Aiuto motorista abilitato	AIUTO MOTORISTA ABILITATO (9)

(8) Con anzianità nella qualifica di Assistente di Agenzia di 4 anni.

(9) Con anzianità di 4 anni nella nuova qualifica tabellare di Aiuto Motorista.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO 6°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
—	—

LIVELLO 5°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Conduttore di motoscafo lagunare (10)	CONDUTTORE DI MOTOSCAFO LAGU- NARE
Gestore di bordo	GESTORE DI BORDO

(10) Sono assegnati « ad personam » al livello 4, quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente tabella.

LIVELLO 4°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Capitano di 2 ^a classe (11)	CONDUTTORE DI M/B DI STAZZA SUPERIORE ALLE 50 TONN.
	CONDUTTORE DI M/B DI STAZZA NON SUPERIORE ALLE 50 TONN. (12)
Pilota motorista lagunare	PILOTA MOTORISTA LAGUNARE (13)
Motorista navale di 2 ^a classe per motobattello	MOTORISTA NAVALE DI 2 ^a CLASSE PER MOTOBATTELLO
Assistente alla navigazione e al traffico	ASSISTENTE AL TRAFFICO E BIGLIETTERIA

(11) Sono assegnati « ad personam » al livello 3, quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente tabella.

(12) Il Conduttore di motoscafo lagunare ed il Pilota Motorista lagunare conducono anche motobatelli di stazza inferiore alle 25 tonnellate.

Gli stessi passano Conduttori di motobattello di stazza non superiore alle 50 tonnellate, nel caso di vacanza di posti nel relativo organico.

(13) Con anzianità nella qualifica di Conduttore di motoscafo lagunare di 4 anni.

Nota:

È soppressa la qualifica di « Assistente ai combustibili ».

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO 3°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Vice Ispettore	CAPO MOVIMENTO TRAFFICO E BIGLIETTERIA CAPO MOVIMENTO DI MACCHINA
Capitano di 1 ^a classe	CAPITANO (14) CONDUTTORE DI 1 ^a DI MOTOBATTELLO (15)
Motorista navale di 1 ^a classe per motonavi	MOTORISTA NAVALE DI 1 ^a CLASSE PER MOTONAVI

(14) Dopo quattro anni di servizio nella qualifica di Conduttore di motobattello di stazza superiore a 50 tonnellate.

(15) Dopo otto anni di servizio nella qualifica di Conduttore di motobattello di stazza non superiore a 50 tonnellate, conteggiando a tale fine i periodi anche saltuari di servizio prestato in dette mansioni prima dell'acquisizione di tale qualifica. Per gli attuali Piloti Motoristi Lagunari sarà computato, per il raggiungimento degli otto anni di cui sopra, il 25 per cento dell'anzianità maturata nelle qualifiche di Conduttore di motoscafo lagunare e di Pilota Motorista Lagunare e, in ogni caso, per non più di 4 anni.

LIVELLO 2°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Ispettore principale Ispettore	FUNZIONARIO PRINCIPALE

LIVELLO 1°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Ispettore superiore	FUNZIONARIO SUPERIORE

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (LACUALE)**

NOTA

Per le qualifiche generiche d'ufficio, cantiere, ecc., si fa riferimento alla tabella degli autofloferrotranvieri per le ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario.

LIVELLO 10°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Pontoniere	ALLIEVO MARINAIO (1) MANOVALE ADDETTO AGLI SCALI

(1) Dopo 6 mesi di navigazione passa al livello 9 con la qualifica di « marinaio ».

Nota:

(a) « Portiere al cantiere » assorbito nella qualifica generica di « guardiano ».

(b) « Accenditore o accudiente », « manovale carbonaio » e « carbonaio » assorbiti nella qualifica generica di « manovale ».

LIVELLO 9°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Fuochista Fuochista di 2ª classe	FUOCHISTA
Marinaio Marinaio scelto Vice timoniere Timoniere di 2ª classe	MARINAIO
Conducente di barche o chiatte	BARCAIOLO ABILITATO
Bigliettaio	AGENTE DI SCALO (2) (2a)

(2) Negli scali con limitato impegno di biglietteria può svolgere anche mansioni di pontilista.

(2-a) Assorbe anche la qualifica di « operaio di 2ª classe addetto agli scali ».

LIVELLO 8°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Assistente di agenzia	ASSISTENTE DI SCALO DI 2ª CLASSE (2b)
Assistente di bordo Applicato di bordo 2ª classe	MARINAIO BIGLIETTAIO (2b)
Aiuto motorista Motorista di motoscafo	MARINAIO AIUTO MOTORISTA (2b)
Fuochista abilitato	FUOCHISTA ABILITATO

(2-b) L'accesso alla qualifica si consegue, se provenienti da qualifiche inferiori, previo superamento di adeguata prova professionale.

Nota:

Sono soppresse le qualifiche di « distributore di magazzino » e di « sorvegliante di magazzino ».

LIVELLO 7°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Macchinista	MACCHINISTA
	ASSISTENTE DI SCALO DI 1°
Applicato di bordo di 1ª classe	MARINAIO APPLICATO DI BORDO
Conduttore di motoscafi	TIMONIERE (3)
Capo timoniere di 2ª classe	
Timoniere	
Motorista di m/ve	MARINAIO MOTORISTA M/VE (4)
	MARINAIO AIUTO MOTORISTA FUOCHISTA (5)

(3) Previe le prescritte abilitazioni tecnico-professionali.

(4) La qualifica di « marinaio motorista di m/ve » assomma le mansioni di marinaio e di « motorista ». « Il marinaio motorista di m/ve » non può essere adibito esclusivamente a mansioni di coperta.

Gli agenti con qualifica di motorista m/ve in forza alla data di entrata in vigore della presente tabella conservano « ad personam » detta qualifica.

(5) In possesso del titolo professionale di fuochista abilitato.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO 6°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Controllore	CONTROLLORE CONDUTTORE - MOTORISTA M/FO (7) CAPO SCALO (6) OPERAIO TECNICO MOTORISTA MOTO-NAVE (8)

(6) Si accede alla qualifica per concorso in relazione all'importanza del movimento e traffico dell'impianto.

(7) Il « conduttore - motorista m/fo » è l'agente che svolge contemporaneamente mansioni di « conduttore di motoscafo » e di « motorista di motoscafo » avendone acquisito i relativi titoli professionali.

(8) L'operaio tecnico motorista di m/ve è il « motorista di motonave autorizzato » o il « marinaio motorista di m/ve » che abbia superato prove di esame tecnico-professionale di officina.

LIVELLO 5°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo controllore	CAPO CONTROLLORE
Macchinista - motorista	MACCHINISTA - MOTORISTA CAPO MOTORISTA (9)
Capo timoniere	CONDUTTORE DI M/VE (10)
Pilota motorista	CAPO SCALO P.LE (6)

(6) Si accede alla qualifica per concorso in relazione all'importanza del movimento e traffico dell'impianto.

(9) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso del titolo professionale di « motorista di motonave autorizzato ».

(10) Per l'accesso alla qualifica è necessario il possesso del titolo professionale di « capo timoniere autorizzato ».

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO 4°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo macchinista	CAPO MACCHINISTA (11)
Capitano di 2ª classe	CAPITANO 2ª CLASSE
	CONDUTTORE - MOTORISTA MOTO- NAVE (12)

(11) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso dei titoli professionali di « macchinista autorizzato » e di « motorista di motonave autorizzato ».

(12) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso dei titoli professionali di « Capo timoniere autorizzato » e di « motorista di motonave autorizzato ».

Nota:

La qualifica di « Capo officina (B) » è assorbita nella qualifica generica di « Capotecnico di 1ª classe ».

LIVELLO 3°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capitano di 1ª classe	CAPITANO DI 1ª CLASSE
	CONDUTTORE - MOTORISTA P.LE (13)

(13) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso dei titoli professionali di « capitano autorizzato » e di « motorista di motonave autorizzato ».

Nota:

La qualifica di « Capo officina (A) » è assorbita nella qualifica generica di « capotecnico principale (A) ».

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DELLE FUNIVIE PORTUALI**

Abbreviazioni:

C.E.D. = Centro elaborazione dati

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO 10°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Fattorino d'ufficio (fino a 21 anni)	COMMESSO
Usciere	
Guardiano di giorno e di notte	GUARDIANO
Guardiano scelto	
Manovale	MANOVALE

LIVELLO 9°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Dattilografo (invalido)	DATTILOGRAFO
Dattilografo di 2ª classe (uomo o donna)	
Dattilografo scelto	
Usciere capo	USCIERE
Portiere	PORTIERE
Manovratore di 2ª classe	MANOVRATORE - DEVIATORE
Manovratore di 1ª classe (1)	
Segnalatore di 2ª classe	SEGNALATORE
Manovale specializzato	OPERAIO COMUNE
Operaio di 3ª classe (2)	
Chiattaiolo	
Fuochista	

(1) Agenti in forza alla data di entrata in vigore della presente tabella con detta qualifica restano assegnati al livello 8.

(2) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se assunti con capolavoro o, se provenienti da qualifica inferiore, abbiano superato capolavoro o adeguata prova professionale. In caso contrario sarà loro data possibilità di essere sottoposti a capolavoro o adeguata prova professionale entro un anno dalla data di entrata in vigore delle tabelle e ai fini dell'inquadramento al livello 8.

LIVELLO 8°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Alunno d'ordine	IMPIEGATO COMUNE
Stenodattilografo	
Segretario di 3ª classe (3)	
Pesatore	
Gestore tipo C	
Fuochista autorizzato (Macchinista locomotive servizio interno)	FUOCHISTA AUTORIZZATO
	CAPO MANOVRATORE
Verificatore	VERIFICATORE
Segnalatore di 1ª classe	SEGNALATORE DI 1ª CLASSE
Guardialinea di 2ª classe	OPERAIO QUALIFICATO GUARDIALINEA
Operaio di 3ª classe (4)	OPERAIO QUALIFICATO
Operaio di 2ª classe	
Operaio di 1ª classe	
Capo alla sorveglianza	
	ADDETTO A PERF. E VERIF. C.E.D.

(3) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se sprovvisti di diploma di scuola media superiore o se non abbiano superato prova specifica.

(4) Se assunti con capolavoro, ovvero, se provenienti da qualifiche inferiori, abbiano superato capolavoro.

LIVELLO 7°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario di 3ª classe (5) Segretario di 2ª classe Gestore tipo B	SEGRETARIO
Macchinista locomotive	MACCHINISTA LOCOMOTIVE
Macchinista di 2ª classe E.P. Macchinista di 1ª classe E.P. Macchinista di 2ª classe elev. Macchinista di 1ª classe elev.	MANOVRATORE APPARECCHI DI SOL- LEVAMENTO e/o MACCHINE OPERA- TRICI
Capo squadra marittimo di 3ª classe	CAPO SQUADRA MARITTIMO
Capo squadra di 2ª classe (linea, parco, ferroviario)	CAPO SQUADRA (LINEA, PARCO, FER- ROVIARIO)
Capo posto	CAPO POSTO STAZIONI INTERMEDIE
Guardialinea di 1ª classe	OPERAIO SPECIALIZZATO GUARDIALI- NEA
Operaio provetto (6) Sorvegliante impianto telefonico Capo squadra di 2ª classe (7) (manuten- zione) Capo squadra di 1ª classe (7) (manuten- zione)	OPERAIO SPECIALIZZATO OPERATORE C.E.D. CAPO SALA PERF. E VERIF. C.E.D.

(5) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 7 se in possesso di diploma di scuola media superiore o se abbiano superato prova specifica.

(6) Se promossi per anzianità.

(7) Senza comando di uomini o se promossi per anzianità.

LIVELLO 6°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo squadra di 2ª classe (8) (manuten- zione)	CAPO OPERAI MANUTENZIONE ED OF- FICINA
Capo squadra di 1ª classe (8) (manuten- zione)	
Capo squadra di 1ª classe (linea, parco, ferroviario)	CAPO SQUADRA DI 1ª CLASSE (LINEA, PARCO, FERROVIARIO)
Capo posto titolare	CAPO POSTO DI 1ª CLASSE STAZIONI INTERMEDIE
Operaio provetto (8)	OPERAIO TECNICO (9)
Capo squadra marittimo di 2ª classe (10)	CAPO SQUADRA MARITTIMO DI 1ª CLASSE
Capo squadra marittimo di 1ª classe	

(8) Se promosso previo superamento di prova di esame tecnico-professionale ovvero se promosso per merito comparativo o per sentenza definitiva.

(9) Previo superamento di prova di esame tecnico-professionale.

(10) Agenti in forza alla data di entrata in vigore della presente tabella restano assegnati, fino ad esaurimento, al livello 5.

LIVELLO 5°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
	OPERATORE DI 1ª C.E.D.
Segretario di 1ª classe Gestore tipo A	ASSISTENTE
Capo linea di 2ª classe	CAPOLINEA DI 2ª CLASSE
Capo parco di 2ª classe	CAPO PARCO DI 2ª CLASSE
Capo tronco di 2ª classe	CAPO TRONCO DI 2ª CLASSE
Operaio capo provetto (11)	
Operaio capo provetto (12)	CAPO TECNICO

(11) Agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente tabella, se senza comando di uomini, restano assegnati al livello 5, fino ad esaurimento.

(12) Con comando d'uomini.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO 4°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario principale Gestore di 1ª classe	ASSISTENTE 1ª CLASSE
Capo linea di 1ª classe	CAPO LINEA DI 1ª CLASSE
Capo parco di 1ª classe	CAPO PARCO DI 1ª CLASSE
Capo tecnico	CAPO TECNICO DI 1ª CLASSE
Capo tronco di 1ª classe	CAPO TRONCO DI 1ª CLASSE
	PROGRAMMATORE C.E.D.

LIVELLO 3°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo ufficio Capo gestione	CAPO UFFICIO
	PRIMO FUNZIONARIO
Capo movimento (linea, parco e linea, ferroviario)	CAPO MOVIMENTO (LINEA, PARCO E LINEA, ESERCIZIO LINEA, FERRO- VIARIO)
Capo marittimo	CAPO MARITTIMO
Capo tecnico principale	CAPO OFFICINA
	PROGRAMMATORE SUPERIORE

LIVELLO 2°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo servizio	FUNZIONARIO PRINCIPALE

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DELLE FUNICOLARI TERRESTRI E AEREE ASSIMILATE
PER ATTO DI CONCESSIONE ALLE FERROVIE**

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO 10°

Inserviente	COMMESSO
Usciere	
Fattorino d'ufficio	
Guardiano di giorno e di notte	GUARDIANO
Guardasala	
Pulitore	MANOVALE
Manovale	

LIVELLO 9°

Dattilografo	DATTILOGRAFO
Dattilografo scelto	
Dattilografo di 2ª classe	
Conduttore frenatore	CONDUTTORE FRENATORE
Operaio di manutenzione sede e armamento	ARMATORE
Operaio di 3ª classe (1)	OPERAIO COMUNE
Alunno di stazione	IMPIEGATO DI STAZIONE

(1) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se assunti con capolavoro o, se provenienti da qualifica inferiore, abbiano superato capolavoro o adeguata prova professionale. In caso contrario sarà loro data possibilità di essere sottoposti a capolavoro o adeguata prova professionale entro un anno dalla data di entrata in vigore delle tabelle e ai fini dell'inquadramento al livello 8.

LIVELLO 8°

Alunno d'ordine Stenodattilografo Segretario di 3ª classe (2)	IMPIEGATO COMUNE
Conduttore p.le	CONDUTTORE FRENATORE P.LE
Operaio di 3ª classe (3) Operaio di 2ª classe Operaio di 1ª classe Meccanico motorista Guidatore	OPERAIO QUALIFICATO
Sottocapo (stazioni e gestioni)	SOTTOCAPO (STAZIONI E GESTIONI)

(2) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se sprovvisti di diploma di scuola media superiore o se non abbiano superato prova specifica.

(3) Se assunti con capolavoro, ovvero, se provenienti da qualifiche inferiori, abbiano superato capolavoro.

LIVELLO 7°

Segretario di 3ª classe (4) Segretario di 2ª classe	SEGRETARIO
Capo stazione (abilitato ai servizi cumulativi)	CAPO STAZIONE (ABILITATO AI SERVIZI CUMULATIVI)
Controllore	CONTROLLORE SU FUNICOLARE
Operaio elettromeccanico Capo operaio	OPERAIO SPECIALIZZATO

(4) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 7 se in possesso di diploma di scuola media superiore o se abbiano superato prova specifica.

LIVELLO 6°

	OPERAIO TECNICO
--	-----------------

LIVELLO 5°

Segretario di 1ª classe Contabile cassiere	ASSISTENTE
Capo movimento	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO
Capo officina	CAPO OFFICINA

LIVELLO 4°

Segretario principale	ASSISTENTE DI 1ª CLASSE
Ispettore e capo movimento	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO DI 1ª CLASSE
Capo tecnico (a.p.)	

LIVELLO 3°

	CAPO UFFICIO
--	--------------